

Art. 60

A. Loro costituzione

I. Unioni corporative

¹ Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benéfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.

² Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.

Art. 61

II. Iscrizione nel registro di commercio

¹ Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

² L'iscrizione è obbligatoria se per conseguire il suo fine l'associazione esercita uno stabilimento d'indole commerciale.

³ Per ottenere l'iscrizione devono essere depositi gli statuti ed indicati i membri della direzione.

Art. 62

III. Associazioni senza personalità

Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.

Art. 63

IV. Relazioni fra gli statuti e la legge

¹ Ove gli statuti non dispongano circa l'organizzazione ed i rapporti fra l'associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.

² Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.

Art. 64

B. Loro organizzazione

I. Assemblea sociale

1. Funzioni e convocazione

¹ L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione:

² Essa è convocata dalla direzione.

³ La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.

Art. 65

2. Competenze

¹ L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.

² Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

³ Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

Art. 66

3. Risoluzioni sociali

a. Forma

¹ Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea.

² L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea.

Art. 67

b. Diritto di voto e maggioranza

¹ Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea.

² Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

³ Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.

Art. 68

c. Esclusione dal diritto di voto

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

Art. 69

II. Direzione

La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.

Art. 70

C. Diritti e doveri dei soci

I. Ammissione e dimissione

¹ L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

² Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell'anno della fine di questo.

³ La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.

Art. 71¹

II. Contributi

Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117 2118; FF 2004 4277 4285).

Art. 72

III. Esclusione

¹ Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l'esclusione anche senza indicazione del motivo.

² In questi casi il motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio.

³ Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l'esclusione può aver luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi.

Art. 73

IV. Effetti della dimissione e dell'esclusione

¹ I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

² Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'associazione.

Art. 74

V. Protezione del fine

A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.

Art. 75

VI. Protezione dei diritti dei soci

Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

Art. 75a¹

C^{bis}. Responsa- bilità

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi

Art. 76

D. Scioglimento

I. Modi

1. Per risoluzione

Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea.

Art. 77

2. Per legge

Lo scioglimento dell'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.

Art. 78

3. Per sentenza del giudice

Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell'autorità competente o di un interessato, quando il fine dell'associazione sia illecito od immorale.

Art. 79

II. Cancellazione dal registro

Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all'ufficiale del registro per la cancellazione.